



COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO

Provincia di Oristano

Via Maria Doro n. 5 – 09080 Villa Sant'Antonio
mail: protocollo@comune.villasantantonio.or.it
pec: protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it
web. www.comune.villasantantonio.or.it
Tel. 0783/964017 – 0783/964146 fax 0783/964138
P.I./C.F. 00074670951

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2015

del 24-02-2015

L'anno duemilaquindici ed addì ventiquattro del mese di febbraio con inizio alle ore 09:00, nella sala delle adunanze Consiliari, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Passiu Antonello	P	Fanari Gian Pietro	A
Saccu Antonia Laura	P	Biancareddu Christian	A
Atzori Pier Paolo	P	Cera Giorgio	P
Contena Bernardino Sebastiano	P	Melis Dante	A
Saccu Francesco	P	Atzori Luigi	P
Deidda Elvio	A	Soddu Cristian	A

Totale presenti n. 7 e assenti n. 5.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Segretario Comunale *Dott. Giorgio Sogos*.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale *Dott. Giorgio Sogos*.

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara aperta la seduta.

La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Rilevato che:

- unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), ed in particolare, da ultimo, con la su citata legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, e anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

Visto il Decreto n. 66/2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06/12/2014 con cui il Governo ha inteso rivedere la classificazione dei Comuni montani a cui è seguito il ricorso del Comune verso il Ministero dell' Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno presso il TAR del Lazio;

Dato atto che il D.L. 4 del 24/01/2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24/01/2015, stabilisce che il Comune di Villa Sant'Antonio rientra tra i Comuni definiti "totalmente montani" e, pertanto, totalmente esenti dal versamento dell'imposta;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n ° 201/2011 i comuni - con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n° 446 - possono, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge entro i limiti fissati dalla normativa vigente, ed in particolare:
- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all'1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n . 201/2011);
- aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all'1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,4 per cento per l'abitazione principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, D.L. n ° 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni);
- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n° 147/2013, l'articolazione dell'aliquota è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non superiore all'aliquota

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del
24-02-2015 COMUNE DI VILLA
SANT'ANTONIO

massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Atteso che

- ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento, la disciplina per l'applicazione della IUC;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 comma 702 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 resta ferma anche per l'imposta unica comunale l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in tema di potestà regolamentare degli Enti Locali e, ai sensi del comma 703 dello stesso articolo, resta salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 che differisce al 31/03/2015 il termine di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2015;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 che differisce al 31/03/2015 il termine di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2015;

Visti:

- l'art. 42 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs n° 446 del 15.12.1997, ed in particolare l'art. 52;
- l'art. 1, commi 639-731 della legge n° 147/2013;
- l'art. 13 del D.L. n° 201/2011 e s.m.i. e la normative ivi richiamata;
- il D.Lgs n° 504 del 30.12.1992, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato D.L. n. 201/2011 rinvia

in ordine a specifiche previsioni normative;

- il D.L. n. 16/2014 del 06/03/2014;

Preso atto che il Ministero dell'Economia e Finanze, in merito alle suddette facoltà deliberative dei comuni, ha precisato, con la circolare n° 3/DF del 18.5.2012, con riferimento all'IMU, che tale esercizio deve avvenire nel rispetto delle aliquote minime e massime stabilite dalla legge, fermo restando l'esercizio della potestà regolamentare in merito alla differenziazione delle aliquote nell'ambito della stessa fattispecie impositiva o del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie, nel rispetto, comunque, dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;

Precisato che la presente deliberazione è adottata sulla base dell'attuale normativa nazionale e che, pertanto, potrebbe essere oggetto di successive modifiche e/o precisazioni conseguenti all'adozione di nuove disposizioni normative nazionali;

Accertata la competenza del Consiglio Comunale in materia;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Settore Amm.vo/Finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attestante anche la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 6, comma 1;

Considerato opportuno, nell'ambito della propria autonomia, alla luce delle modifiche normative intervenute e dei vincoli posti dalla legge nella determinazione delle aliquote stabilite per legge sia l'IMU, provvedere alla determinazione delle seguenti aliquote:

IMU:

ESENTI → Abitazione Principale, abitazioni assimilate all'abitazione principale e relative pertinenze con esclusione delle abitazioni di tipo signorile (Cat. A1), ville (cat. A8) e palazzi di pregio artistico o storico (Cat. A9) per le quali si applica l'aliquota dello 0,3%;

Tutte le fattispecie imponibili non ricomprese nell'aliquota precedente ivi incluse le aree edificabili → si applica l'aliquota 0,76%

Detrazione per abitazione principale limitatamente alle abitazioni di tipo signorile (Cat. A1), ville (cat. A8) e palazzi di pregio artistico o storico (Cat. A9) euro 200,00.

Con voti espressi su alzata di mano su n. 7 consiglieri

Favorevoli n. 6

Contrari n. 1 (Atzori L.)

DELIBERA

- Di confermare per l'anno 2015 le seguenti aliquote **IMU** deliberate per l'anno 2014:

ESENTI → Abitazione Principale, abitazioni assimilate all'abitazione principale e relative pertinenze con esclusione delle abitazioni di tipo signorile (Cat. A1), ville (cat. A8) e palazzi di pregio artistico o storico (Cat. A9) per le quali si applica l'aliquota dello 0,3%;

Tutte le fattispecie imponibili non ricomprese nell'aliquota precedente comprese le aree edificabili si applica l'aliquota 0,76%

Detrazione per abitazione principale limitatamente alle abitazioni di tipo signorile (Cat. A1), ville (cat. A8) e palazzi di pregio artistico o storico (Cat. A9) euro 200,00.

- Di dare atto che le scadenze dell'IMU sono le stesse previste dalla attuale normativa nazionale e precisamente:

- 16 giugno 2015 (acconto);
- 16 dicembre 2015 (saldo);

- Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale;

- Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, (telematicamente per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it) nel rispetto delle modalità e dei termini indicati dal combinato disposto dei commi 13 bis e 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 e s.m.i..

CON SEPARATA votazione di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000; con la seguente votazione: Favorevoli n 6 astenuti n. 1 (Atzori L.)

c

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:

Il Sindaco
F.to Antonello Passiu

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Antonello Passiu

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Antonello Passiu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line dell'Ente all'indirizzo www.comune.villasantantonio.or.it il giorno 05.03.2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è:

immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Villa Sant'Antonio, 24-02-2015

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos

Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.

Villa Sant'Antonio,

L'Impiegato Incaricato